



***POLICY
OPERAZIONI CON SOGGETTI
COLLEGATI***

INDICE

A. PREMESSA.....	3
1. Scopo del documento	3
2. Applicabilità	3
3. Riferimenti	3
3.1 Riferimenti Esterni	4
3.2 Riferimenti Interni	4
4. Aggiornamenti	4
5. Glossario	5
6. Livello gerarchico	6
B. PRINCIPI GENERALI	7
1. Normativa di riferimento	7
2. Definizione di “Parti Correlate”, “Soggetti Connessi” e “Soggetti Collegati”	7
3. Definizione di “Operazioni con Soggetti Collegati” e classificazione delle stesse.....	9
C. PROCEDURA AUTORIZZATIVA	11
1. Premessa.....	11
2. Iter deliberativo	12
2.1 Fase istruttoria (pre-deliberativa)	12
2.2 Fase deliberativa	12
3. Operazioni di competenza dell’assemblea	13
4. Delibere-quadro	14
5. Casi di esclusione	14
5.1 Operazioni di importo esiguo	14
5.2 Operazioni ordinarie	14
5.3 Operazioni urgenti	15
5.4 Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole	15
6. Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali	15
7. Operazioni poste in essere dalle Società del Gruppo	16
8. Flussi informativi	16
D. CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANI AZIENDALI	18
E. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE.....	20
ALLEGATO 1: LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITA’ DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI.....	21

A. PREMESSA

1. Scopo del documento

La presente Policy ha lo scopo di definire le linee guida del Gruppo Bancario IBL Banca per la gestione dei rapporti con i c.d. Soggetti Collegati.

Il documento, in linea con quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di IBL Banca, in qualità di Capogruppo (di seguito anche “Banca” o “Capogruppo”) e delle altre società appartenenti al Gruppo Bancario possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla conclusione di operazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, un’esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tale fine, la Policy individua il novero delle parti correlate e dei relativi soggetti connessi, declina i limiti prudenziali per le attività di rischio assunte nei confronti dei soggetti collegati e disciplina le procedure deliberative che si applicano a tale tipologia di operazioni.

Nella definizione ed aggiornamento della Policy in parola viene garantito il diffuso coinvolgimento di tutte le strutture interessate al fine di assicurare la rispondenza delle soluzioni proposte all’operatività effettiva e alla normativa esterna.

In particolare, l’Amministratore Indipendente e il Collegio Sindacale della Capogruppo rilasciano un analitico e motivato parere, vincolante ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi stabiliti dalla normativa esterna di riferimento in materia di “Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati (Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo XI).

La presente Policy è pubblicata sul sito internet della Banca e, ove presente, sul rispettivo sito delle altre società del Gruppo Bancario, e resa, in tal modo, disponibile a terze parti.

2. Applicabilità

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno validità per la Capogruppo e le altre società del Gruppo Bancario.

La presente Policy è aggiornata dalla Capogruppo con cadenza almeno triennale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e sarà recepita alla prima occasione utile dai Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo Bancario.

Il presente documento è trasmesso dal Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari all’assemblea dei soci della Capogruppo.

3. Riferimenti

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti della presente Policy alle disposizioni normative vigenti (riferimenti esterni) e ad altri manuali operativi/di processo e/o normativa interna delle società del Gruppo (riferimenti interni).

3.1 Riferimenti Esterni

PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE
CODICE CIVILE, ARTT. 2373, 2391, 2634	CONFLITTO DI INTERESSI – INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI - INFEDELTÀ PATRIMONIALE
D.Lgs. 385/1993 (TUB), ART.53 COMMA1, 4, 4 TER, 4 QUARTER, E 4 QUINQUIES, ART. 67 COMMA 1	TESTO UNICO BANCARIO (TUB) - VIGILANZA REGOLAMENTARE
D.Lgs. 385/1993 (TUB), ART. 136	TESTO UNICO BANCARIO (TUB) - OBBLIGAZIONE DEGLI ESPONENTI BANCARI
REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2008 DELLA COMMISSIONE DEL 3 NOVEMBRE 2008 - PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE IAS 24	INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
PRINCIPI FONDAMENTALI PER UN'EFFICACE VIGILANZA BANCARIA	DOCUMENTO ORIGINARIAMENTE PUBBLICATO DAL COMITATO DI BASILEA PER LA VIGILANZA BANCARIA NEL SETTEMBRE 1997 E AGGIORNATO DA ULTIMO A SETTEMBRE 2012, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL "PRINCIPIO 20 – OPERAZIONI CON PARTI COLLEGATE"
CIRCOLARE BANCA D'ITALIA N.285/2013	DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE
CRR 575/ 2013	REGOLAMENTO (UE) N, 575 DEL 20.11.2013 C.D. <i>CAPITAL REQUIREMENTS REGULATION</i> - CRR

3.2 Riferimenti Interni

DOCUMENTO	DESCRIZIONE
STATUTO SOCIALE	STATUTO SOCIALE
RGOV_REG	REGOLAMENTO DI GRUPPO
RGOV_RCAMM	REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
MGOV_MOSC	MANUALE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI
RORG_FLI	REGOLAMENTO FLUSSI INFORMATIVI DI GRUPPO
MORG	ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA AZIENDALE – IBL BANCA
SMORG	ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA AZIENDALE – IBL SERVICING
RMORG	ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA AZIENDALE – IBL REAL ESTATE
	REGOLAMENTO AZIENDALE IBL FAMILY
RRISK_RFRM	RISK APPETITE FRAMEWORK
PSIN_PCI	POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
PRU_PRG	POLITICHE DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO IBL

4. Aggiornamenti

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
1.0	01/02/2010	Nascita del Documento

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
1.1	01/01/2013	Revisione del Documento
1.2	03/06/2015	Revisione del Documento
2.0	05/10/2017	Aggiornamento del Documento, modifica attribuzioni di determinate attività, declinazione flussi informativi
2.1	01/03/2018	Aggiornamento Reporting verso gli Organi Sociali, declinazione puntuale art. 136 TUB
2.2	07/01/2021	Revisione integrale del Documento

5. Glossario

Nella presente Policy le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

TERMINE/ACRONIMO	DESCRIZIONE
GRUPPO BANCARIO	Il Gruppo Bancario è composto dalla Capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da essa controllate, ossia IBL Banca e tutte le società da essa controllate, anche in via paritetica, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, appartenenti al Gruppo Bancario.
CONTROLLO	<p>Ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa (3); b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. <p>Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.</p>
INFLUENZA NOTEVOLE	Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, oppure al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere degli indici elencati nella Circolare 285/2013 (Parte Terza, Capitolo 11, Sezione 1, Paragrafo 3, "influenza notevole") e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante.
ESPONENTE AZIENDALE	Soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una società appartenente al Gruppo. La definizione include il Direttore Generale e/o l'Amministratore Delegato e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale (Es. Vice Direttori).

TERMINE/ACRONIMO	DESCRIZIONE
PERSONALE PIÙ RILEVANTE	Soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca o del Gruppo Bancario, identificati ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Cap. 2 Sezione I)
ATTIVITÀ DI RISCHIO	Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni
UNITÀ ORGANIZZATIVA PROPONENTE	Unità organizzativa che propone e dà corso all'operazione

6. Livello gerarchico

LIVELLO	DESCRIZIONE
III Livello	Policy

B. PRINCIPI GENERALI

1. Normativa di riferimento

La principale fonte normativa è costituita dal 33° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 (di seguito "Disposizioni di Vigilanza")¹ la quale mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alle operazioni concluse. Tale provvedimento, che trova applicazione per le banche su base individuale e per i gruppi bancari su base consolidata, disciplina in particolare:

- 👉 gli iter deliberativi per l'assunzione delle attività di rischio ed in genere delle operazioni con le parti correlate ed i soggetti ad esse connessi (procedure deliberative);
- 👉 i limiti prudenziali per le attività di rischio nei confronti di tali soggetti (limiti prudenziali);
- 👉 le responsabilità degli organi aziendali ed i controlli interni finalizzati al monitoraggio delle esposizioni e dei rischi (controlli interni e responsabilità degli Organi aziendali);
- 👉 gli obblighi segnalatici alla Banca d'Italia (segnalazioni di vigilanza ed obblighi di informazione).

Da ultimo, la disciplina delle assunzioni delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati trova spazio anche nel Testo Unico Bancario (TUB), in particolare agli articoli 53 e 136. In particolare:

- 👉 l'art. 53 prevede che la Banca d'Italia disciplini condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi;
- 👉 l'art. 136 disciplina le obbligazioni o gli atti di compravendita di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Capogruppo (di seguito "Esponenti Bancari"). Il predetto articolo, fa divieto agli Esponenti Bancari - se non previa delibera dell'Organo Amministrativo adottata all'unanimità, con il voto favorevole di tutti i componenti dell'Organo di Controllo e con l'esclusione del voto dell'esponente interessato - di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita direttamente o indirettamente con la Banca. Vengono dunque previste delle modalità deliberative differenti rispetto a quelle standard.

2. Definizione di "Parti Correlate", "Soggetti Connessi" e "Soggetti Collegati"

Nell'ambito dei soggetti che potenzialmente possono presentare rilievi di collegamento o di conflitto di interesse con la Banca e/o con il Gruppo si identificano due macro categorie:

- 👉 le parti correlate (di seguito "Parti Correlate"): i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca o Società del Gruppo Bancario;
- 👉 i soggetti connessi (di seguito "Soggetti Connessi").

Vengono individuate come "Parti Correlate":

- 👉 i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca o una Società del Gruppo Bancario IBL Banca (di seguito "Esponenti Aziendali"). Rientrano in tale perimetro:
 - l'Amministratore Delegato di IBL Banca e delle Società appartenenti al Gruppo Bancario e i Vice Direttori Generali della Capogruppo;

¹ Con il 33° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 viene introdotto il Capitolo 11 "Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti dei soggetti collegati" che recepisce, abrogandone i contenuti, il Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263/2006.

- i membri del Consiglio di Amministrazione di IBL Banca e delle Società appartenenti al Gruppo Bancario;
- i membri del Collegio Sindacale, ivi compresi i sindaci supplenti, di IBL Banca e delle Società appartenenti al Gruppo Bancario;
- 👉 il partecipante della Capogruppo e/o di una società appartenente al Gruppo Bancario;
- 👉 il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- 👉 una Società o un'impresa anche costituita in forma non societaria sulle quali la Capogruppo o una Società del Gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Sono inoltre definite “parti correlate non finanziarie” quelle parti che esercitano in prevalenza, direttamente o tramite Società controllate, un'attività d'impresa diversa da quelle bancarie, finanziarie e assicurative, ossia in misura eccedente il 50% del totale delle attività complessive.

Vengono identificati come “Soggetti Connessi”:

- 👉 le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- 👉 i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate al secondo e terzo bullet point della relativa definizione ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- 👉 gli stretti familiari² di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi; tra gli stretti familiari rientrano anche gli affini fino al secondo grado (Cfr. Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte III, Capitolo 11, Sezione V, paragrafo 2).

Una parte correlata e i soggetti ad essa connessi costituiscono il perimetro dei “Soggetti Collegati” cui si applicano le condizioni quantitative e procedurali previste dalle Disposizioni di Vigilanza.

Infine, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, è compreso in tale perimetro il “personale più rilevante” così come identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca (Cfr. Regolamento delegato della Commissione europea emanato in attuazione dell'articolo 94, paragrafo 2 CRD IV e Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, par. 6.).

L'individuazione e il censimento dei Soggetti Collegati sono di competenza del Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari di Capogruppo, con il supporto delle funzioni di volta in volta coinvolte nel processo di gestione dei Soggetti Collegati.

Il registro dei Soggetti Collegati è univoco a livello di Gruppo Bancario pertanto la Capogruppo è in grado di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio verso Soggetti Collegati.

La Capogruppo adotta sistemi informativi a supporto delle attività previste nella presente Policy, estendendone l'utilizzo a tutte le articolazioni del Gruppo Bancario, idonei a censire i Soggetti Collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti e a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni.

I soggetti rientranti nella definizione di “Parte Correlata”, al momento della nomina ovvero dell'assegnazione dell'incarico ovvero in caso di trasferimento mansioni, comunicano alla Società del Gruppo Bancario con cui intrattengono rapporti tutte le informazioni utili al censimento degli stessi e dei soggetti connessi. In particolare, tali informazioni vengono trasmesse al Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari, mediante la compilazione di un'apposita dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta dalle Parti Correlate stesse. Inoltre, tali soggetti sono responsabili della tempestiva comunicazione di eventuali variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato.





² Parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

Infine, il Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari, responsabile del censimento in procedura dei Soggetti Collegati, provvede all'aggiornamento del registro, richiedendo, con periodicità annuale, una conferma oppure rettifica della dichiarazione precedentemente rilasciata da una Parte Correlata.




3. Definizione di “Operazioni con Soggetti Collegati” e classificazione delle stesse

Ai sensi del presente documento sono considerate “Operazioni con Soggetti Collegati” tutte quelle transazioni con i soggetti di cui al paragrafo precedente (parti correlate e soggetti connessi) che comportano un'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi comprese le operazioni di fusione e scissione (di seguito le “Operazioni”).




Al contempo, sono escluse dal perimetro di Operazioni con Soggetti Collegati:

-  le operazioni effettuate tra componenti del Gruppo Bancario IBL Banca, fin quando intercorra tra esse un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
-  i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle Disposizioni di Vigilanza in materia di sistemi di remunerazione ed incentivazione alle banche;
-  le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
-  le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Le Operazioni con Soggetti Collegati possono essere distinte in tre categorie:

-  Operazioni di maggiore rilevanza;
-  Operazioni di minore rilevanza;
-  Operazioni riconducibili a casi di esclusione.

Si definiscono “Operazioni di maggiore rilevanza” quelle operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri consolidati è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo l'Indice di rilevanza del controvalore, ossia il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione:

-  per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
-  per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
-  per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore della stessa è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo³.

Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, è calcolata secondo l'Indice di rilevanza dell'attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Capogruppo⁴ secondo il più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato⁵.

³ Nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni, il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.





⁴ Nell'attivo devono essere ricomprese le poste “fuori bilancio”.

⁵ Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

Rientrano tra le Operazioni di maggiore rilevanza tutte le operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso del medesimo esercizio con lo stesso Soggetto Collegato le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

Sono definite “Operazioni di minore rilevanza”, quelle operazioni con Soggetti Collegati diverse da quella di maggiore rilevanza.

Rientrano nel novero delle “Operazioni riconducibili a casi di esclusione” quelle particolari tipologie di operazioni per le quali non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti nella sezione C, paragrafo 2 del presente documento, ossia:

-  Operazioni di importo esiguo;
-  Operazioni ordinarie: la proposta di delibera di tali operazioni deve riportare gli elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione;
-  Operazioni urgenti, la sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificatamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili alle proprie scelte;
-  Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole.

Le Operazioni riconducibili a casi di esclusione sono dunque disciplinate da iter di delibera semplificati, come definiti dal capitolo C.5 della presente Policy.

Indipendentemente dalle categorie sopra elencate (maggiore/minore rilevanza e/o operazioni riconducibili ai casi di esclusione), sono Operazioni che rientrano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB tutte le obbligazioni di qualsiasi natura e/o gli atti di compravendita stipulati, direttamente o indirettamente, dagli Esponenti Bancari.

Compete alla singola unità organizzativa proponente verificare se la controparte dell'operazione rientri nel perimetro dei Soggetti Collegati e in quale casistica prevista dalle disposizioni vigenti rientri l'operazione richiesta.

Spetta, invece, al Risk Management della Capogruppo valutare la corretta classificazione dell'operazione (ad es. minore o maggiore rilevanza) e verificare la fattibilità della stessa, ossia il rispetto dei limiti prudenziali previsti per le attività di rischio verso Soggetti Collegati (Cfr. Allegato 1 del presente documento).

i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

C. PROCEDURA AUTORIZZATIVA




1. Premessa

Il presente capitolo disciplina le procedure dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati per non compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni assunte.

L'iter autorizzativo può mutare in presenza di alcuni elementi quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la tipologia dell'operazione stessa (Operazioni di maggiore rilevanza, Operazioni di minore rilevanza).

Viene inoltre prevista una differente fase deliberativa qualora tali Operazioni siano compiute dalle Società del Gruppo. Infatti, la Capogruppo, oltre a fornire alle Società controllate apposite istruzioni e direttive, può essere chiamata ad autorizzare in via preventiva tali operazioni come definito dal capitolo C.7 della presente Policy.

Il processo deliberativo delle operazioni con Soggetti Collegati prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

-  l'Amministratore Indipendente è coinvolto nella fase pre-deliberativa ed è chiamato ad esprimersi con parere motivato sulla convenienza e correttezza sostanziale dell'operazione. In particolare, deve esprimere un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
-  il Collegio Sindacale, in qualità di Organo con funzione di Controllo, rilascia, per le operazioni di maggiore rilevanza, un analitico e motivato parere sull'effettivo interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte dell'Amministratore Indipendente. Per le operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, inoltre, è richiesto il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale;
-  il Consiglio di Amministrazione, in qualità di Organo con funzione di Supervisione Strategica, delibera le operazioni rientranti nel perimetro di maggiore rilevanza, minore rilevanza e quelle rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB. Per queste ultime è richiesta una delibera del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo.

I pareri richiesti all' Amministratore Indipendente e all'Organo con Funzione di Controllo devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

In generale, come anticipato nella sezione relativa alla normativa di riferimento, restano fermi l'obbligo di astensione per i soci e gli amministratori dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi (cfr. art. 53, comma 4, del TUB) e i compiti e doveri stabiliti in via generale dall'ordinamento civilistico e bancario per il Collegio Sindacale⁶.

Di seguito un dettaglio dell'iter deliberativo identificato.

⁶ Si fa particolare riferimento all'obbligo di segnalare senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti di cui il Collegio Sindacale venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria (cfr. art. 52 del TUB).

2. Iter deliberativo

Nella gestione delle proprie attività, ciascuna unità organizzativa della Banca e del Gruppo Bancario è tenuta a verificare, in via preliminare, se le operazioni di cui cura l'istruttoria siano qualificabili come Operazioni con Soggetti Collegati ai sensi della presente Policy.

La procedura deliberativa si compone delle seguenti fasi:

- 🌀 Fase istruttoria (pre-deliberativa) che include gli adempimenti preliminari connessi all'identificazione della tipologia di operazione, alla verifica dei limiti all'assunzione di attività a rischio e valutazioni di merito di competenza delle strutture organizzative coinvolte;
- 🌀 Fase deliberativa, durante la quale l'operazione in oggetto viene deliberata dai soggetti autorizzati.

2.1 Fase istruttoria (pre-deliberativa)

L'attore principale della fase istruttoria è l'unità organizzativa proponente, ossia operativamente coinvolta nell'operazione, che verifica se la controparte rientri nel Perimetro dei Soggetti Collegati.

In caso di esito negativo, l'unità organizzativa in oggetto procede con l'iter istruttorio deliberativo normalmente previsto per la fattispecie dell'operazione che si intende eseguire.

In caso di esito positivo, l'unità organizzativa proponente verifica se l'Operazione rientri nei casi di esclusione previsti dalla presente normativa interna, pur rientrando nella definizione di "Operazione con Soggetti Collegati", così come definite nel paragrafo B.3 del presente documento.

Successivamente, l'unità organizzativa proponente invia le informazioni sull'Operazione in oggetto al Risk Management della Capogruppo per la verifica di fattibilità dell'operazione e l'individuazione della maggiore o minore rilevanza della stessa e per le competenti attività di monitoraggio.

A valle delle attività sopra riportate, il Servizio Risk Management trasmette l'esito delle analisi svolte ed eventuali annotazioni all'Unità organizzativa proponente nonché al Servizio Segreteria del Consiglio ed Affari Societari. Quest'ultimo sottopone, con congruo anticipo, all'Amministratore Indipendente una completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, previa acquisizione di una nota di accompagnamento e/o di ulteriori documenti utili ad approfondire tutte le caratteristiche della stessa (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.) predisposta dall'unità organizzativa proponente.

L'Amministratore Indipendente rappresenta eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare. All'Amministratore Indipendente è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Inoltre, in caso di Operazioni di maggiore rilevanza, è previsto che l'Amministratore Indipendente sia coinvolto nelle fasi della trattativa e dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.



2.2 Fase deliberativa

In fase deliberativa, l'Amministratore Indipendente esprime un parere preventivo e motivato, sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, sull'opportunità e convenienza economica dell'operazione, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni all'organo competente, per legge o per statuto, a deliberarla. Gli elementi a supporto delle valutazioni effettuate devono risultare dalla

documentazione, predisposta dall'unità organizzativa proponente e fornita all'Amministratore Indipendente dal Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi, l'eventuale delibera di approvazione dovrà fornire un'analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta ed un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall'Amministratore Indipendente.



La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve adeguatamente motivare le decisioni assunte indicando chiaramente le ragioni e i criteri posti alla base della decisione adottata, con riferimento:

-  all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione;
-  alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico – contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nel caso di Operazioni di maggiore rilevanza, è previsto, inoltre, che:

- la delibera è assunta sempre dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'assemblea della stessa;
- qualora l'Amministratore Indipendente abbia rilasciato un parere negativo o comunque condizionato a rilievi, dovrà essere acquisito il parere preventivo anche del Collegio Sindacale, a cui va resa adeguata informativa nei tempi e nei contenuti sull'operazione stessa. Il Collegio è tenuto ad esprimere un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Anche in questo caso, ove fosse espresso un parere negativo o condizionato a rilievi formulati, l'eventuale delibera dovrà fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall'organo di controllo.

Nel caso di Operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, concluse con chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca, sono previste tutte le attività della fase di istruttoria, compreso il coinvolgimento dell'Amministratore Indipendente e la rappresentazione, da parte di quest'ultimo, all'organo deliberante, delle eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate. Al contempo, per quanto concerne la fase di delibera, non è richiesto che l'Amministratore Indipendente rilasci un formale parere preventivo in merito all'operazione, essendo sufficiente che la delibera di approvazione fornisca adeguata motivazione in merito:

-  all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione;
-  alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;

La delibera delle operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB è di competenza del Consiglio di Amministrazione e deve essere presa all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Il Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari informa l'Unità organizzativa proponente in merito all'esito della delibera.

I flussi informativi previsti sono dettagliati nell'apposita sezione C.7 della presente Policy.

3. Operazioni di competenza dell'assemblea

Se la competenza a deliberare Operazioni con Soggetti Collegati è rimessa, per legge o eventualmente per Statuto, all'Assemblea degli Azionisti, le regole previste al paragrafo 2 si applicano alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all'assemblea.

Per tali operazioni, in caso di parere negativo espresso dall'Amministratore indipendente su Operazioni di maggiore rilevanza, non è necessario anche il parere del Collegio Sindacale.

4. Delibere-quadro

Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere effettuate sulla base di delibere-quadro per la cui assunzione devono essere rispettate regole conformi alle disposizioni descritte nei precedenti paragrafi; ai fini in particolare, della distinzione tra procedure applicabili (Operazioni di maggiore e di minore rilevanza), nell'ambito della delibera deve essere indicato l'ammontare massimo prevedibile delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Di conseguenza, le singole operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti.

Le delibere-quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore a 1 anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetti più i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non potrà essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

5. Casi di esclusione

Ad integrazione di quanto disciplinato nel proseguo della presente sezione, sono previsti specifici flussi informativi relativi alle operazioni rientranti nei casi di esclusione così come descritto nella sezione C.7.









5.1 Operazioni di importo esiguo

Per le Operazioni con Soggetti Collegati di valore non eccedente Euro 250.000,00 per singola operazione (di seguito "Operazioni di Importo Esiguo"), non è previsto l'iter di istruttoria e deliberativo di cui alla Sezione C, paragrafo 2 del presente documento. Al contempo, l'Unità Organizzativa proponente trasmette le informazioni sull'operazione al Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari e al Servizio Risk Management.

5.2 Operazioni ordinarie

Sono escluse dalle previsioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della sezione C del presente documento le operazioni ordinarie, intendendo per tali le operazioni con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Al contempo, l'Unità Organizzativa proponente trasmette le informazioni sull'operazione al Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari e al Servizio Risk Management.

Per la qualificazione di "Operazioni ordinarie", dovranno essere presi in considerazione i seguenti elementi:

-  l'oggetto dell'operazione;
-  la riconducibilità all'ordinaria attività (la ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Società);
-  l'oggettività delle condizioni;
-  la semplicità dello schema economico-contrattuale;
-  la contenuta rilevanza quantitativa;
-  la tipologia di controparte;
-  i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo;
-  il momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione.

Per condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, si intendono le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non rientranti nelle categorie in questione per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe pubbliche, regolamentate o su prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

In questo caso, dunque, è sufficiente che la delibera dell'organo competente contenga elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'Operazione nonché che siano garantiti i flussi informativi come disciplinati nella sezione C. 8 della presente Policy, idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni ai fini di eventuali interventi correttivi.

5.3 Operazioni urgenti

Se previsto dallo Statuto, le procedure possono stabilire che in casi di urgenza non si applichino, in tutto o in parte, le procedure autorizzative precedentemente illustrate.

La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte. In caso di Operazioni che ricadono nella competenza deliberativa dell'organo con funzione di gestione o di supervisione strategica, gli altri organi (con funzione di supervisione strategica, gestione o controllo) devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione. Ove uno o più di detti organi, nonché gli amministratori indipendenti competenti in materia, non ritengano sussistente il carattere di urgenza, ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'assemblea.

Qualora invece la deliberazione sia di competenza di altre funzioni aziendali, sono previsti i flussi informativi, almeno annuali, descritti alla sezione C. 8 della presente Policy, volti a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni, anche da parte degli amministratori indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.

5.4 Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole

Per le operazioni con o tra società controllate e per quelle con società sottoposte a influenza notevole, sono previsti flussi informativi di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni, così come disciplinati nella sezione C.8 della presente Policy.

Per tali operazioni è possibile disapplicare l'iter descritto ai paragrafi 2 e 3, solo nel caso in cui non vi siano significativi interessi da parte di altri soggetti collegati. Nello specifico, per tali si intendono le operazioni finalizzate esclusivamente a supportare attività coerenti con l'oggetto sociale della Società, così come da Statuto, e funzionali a garantire l'ordinaria operatività della Società stessa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale casistica le operazioni compiute tra IBL Family e la Capogruppo – quali concessioni di finanziamenti, prestazioni di servizi, etc. - finalizzate a sostenere le erogazioni di finanziamenti da parte della Controllata; analogamente, le operazioni compiute tra Credit Factor ed IBL Banca – quali concessioni di finanziamenti, prestazioni di servizi, etc. - finalizzate a sostenere l'acquisto e la gestione, da parte della Partecipata, di portafogli NPLs Unsecured.

Per tutte le altre tipologie di operazioni si segue l'iter disciplinato ai paragrafi da 2 a 5.3.

6. Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali

Nell'ambito delle Operazioni con Soggetti Collegati, nel caso di operazioni concluse che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, oltre a valere quanto disciplinato nel paragrafo 2 del presente capitolo, il Manuale dei Poteri di Firma disciplina le soglie autorizzative e i poteri assegnati. Nei suddetti casi, l'organo responsabile della delibera trasmette, alla prima occasione utile, un'adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione della Società che pone in essere l'operazione stessa.

In ogni caso, tali operazioni non possono mai considerarsi né ordinarie né di importo esiguo.

7. Operazioni poste in essere dalle Società del Gruppo

Per il tramite della presente Policy, la Banca, in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario fornisce, nell'ambito delle proprie attività di indirizzo e coordinamento, le necessarie linee guida per tutte le Società del Gruppo affinché sia garantito il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio verso Soggetti Collegati.


In particolare, per le Operazioni poste in essere dai Soggetti Collegati con Società del Gruppo Bancario diverse dalla Capogruppo, l'iter deliberativo, comprensivo delle deroghe previste per i casi di esclusione, si compone delle stesse fasi e attività disciplinate per la Capogruppo nei paragrafi dal 2 al 5 del presente capitolo. Al contempo, il coinvolgimento dell'Amministratore Indipendente e del Collegio Sindacale della Capogruppo è previsto nei soli casi in cui sia richiesto un parere degli stessi, preventivo all'approvazione dell'operazione da parte del competente Organo della Società e quindi non in fase di pre-delibera per le operazioni rientranti nei casi di esclusione.

Nel caso particolare della Società controllata IBL Family, ad integrazione di quanto sopra esposto, al fine di dar seguito all'Operazione proposta dalla Banca, in qualità di socio di maggioranza, è necessario predisporre un'informativa indirizzata al socio di minoranza⁷, secondo le modalità e i tempi previsti dal patto parasociale tra la Capogruppo e il socio di minoranza.



Infine, laddove il controvalore dell'operazione con Soggetti Collegati superi il limite di euro 250.000⁸, al netto di IVA o altre imposte, la Società è chiamata ad acquisire il parere vincolante della Capogruppo, prima di sottoporre l'operazione al proprio Organo competente.

8. Flussi informativi

Il Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari della Capogruppo predispone, con il supporto delle singole strutture organizzative deliberanti, un'informativa sulle operazioni con soggetti collegati concluse e sulle loro principali caratteristiche con la frequenza di seguito indicata:

-  con periodicità trimestrale, l'informativa ex-post sulle operazioni di maggiore e/o minore rilevanza concluse, è indirizzata al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale della Capogruppo.

Le operazioni per le quali l'Amministratore Indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere contrario o condizionato a rilievi, sono singolarmente comunicate ai suddetti Organi non appena deliberate;

-  con periodicità almeno annuale, l'informativa sulle operazioni di maggiore rilevanza concluse, per le quali l'Amministratore Indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o condizionati a rilievi sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Soci della Capogruppo;
-  con periodicità almeno annuale, l'informativa sulle operazioni rientranti nei casi di esclusione⁹ è indirizzata al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale della Capogruppo.

I flussi informativi (trimestrali e/o annuali) sulle operazioni eventualmente concluse dalla Capogruppo con Soggetti Collegati sono veicolate agli Organi Sociali della Capogruppo per il tramite dell'Amministratore Indipendente.

⁷ Socio che detiene il 30% del capitale sociale. Il restante 70% è detenuto da IBL Banca S.p.A

⁸ Nel caso in cui l'operazione coincida con un contratto di durata, si considera il medesimo limite di euro 250,000 per l'importo annuo di acquisto del bene e/o servizio

⁹ Per la definizione di operazione rientrante nei casi di esclusione Cfr. paragrafo 5 del presente documento,

I flussi informativi, trimestrali e/o annuali, se connessi alle operazioni eventualmente concluse dalle singole Società del Gruppo, diverse dalla Capogruppo, sono, invece, veicolati agli Organi Sociali delle stesse (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) per il tramite dei rispettivi Amministratori Delegati.

Infine, il Servizio Risk Management, con periodicità trimestrale, fornisce un'informativa aggregata al Comitato Rischi, al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale della Capogruppo sul rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, in termini individuali e consolidati, nonché un'informativa puntuale sulle operazioni in essere in attuazione delle delibere-quadro, sul relativo plafond determinato e sul suo periodico utilizzo da parte delle singole componenti del Gruppo Bancario al fine di monitorare nel continuo il rispetto dei limiti prudenziali previsti dalla normativa di riferimento. Al fine di predisporre la reportistica relativa alle delibere-quadro, il Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari trasmette al Servizio Risk Management le informazioni a propria disposizione.

D. CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni definiti sono finalizzati ad assicurare:

- 👉 il rispetto dei limiti prudenziali;
- 👉 il rispetto delle procedure deliberative;
- 👉 il perseguimento dell'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo approva e rivede con una cadenza almeno triennale le presenti politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interessi nei confronti di Soggetti Collegati, previo analitico e motivato parere vincolante sia dell'Amministratore Indipendente che del Collegio Sindacale sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio verso soggetti collegati. In tale occasione, il Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari, il Servizio Risk Management, il Servizio Compliance e Antiriciclaggio e il Servizio Organizzazione, nonché il Servizio Internal Audit in considerazione dell'esito delle verifiche eseguite nel periodo di riferimento, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte all'interno delle presenti politiche ai vari profili della disciplina normativa di riferimento.

La finalità di tali assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni è quella di:

- 👉 individuare, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse¹⁰;
- 👉 stabilire livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca o del Gruppo Bancario¹¹;
- 👉 istituire e disciplinare processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto.

Per adempiere a questi scopi, vengono istituiti e disciplinati specifici processi di controllo. In tale contesto:

- 👉 in linea con il Codice Etico di Gruppo *"[...] ogni qualvolta un dipendente o un componente degli organi sociali si trovi in una situazione che, anche solo potenzialmente, possa costituire o determinare un conflitto d'interesse, deve segnalarla, per iscritto e tempestivamente, al proprio responsabile o, nel caso dei componenti degli Organi Sociali, all'Organo di riferimento"*.
- 👉 il Servizio Risk Management cura la misurazione dei rischi, inclusi quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, e controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne¹².
Il citato Servizio, inoltre, supporta il Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari nelle attività funzionali ad individuare le relazioni intercorrenti tra le proprie controparti e tra queste e la Banca, ovvero la Capogruppo e le Società del Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso. A tali fini, si avvale del supporto dell'Ufficio Anagrafe e di altre eventuali strutture competenti, nonché di tutte le eventuali fonti di informazioni disponibili, sia interne sia esterne (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, etc.), integrandole e raccordandole in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni, e predispone le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti connessi, per le attività di competenza;
- 👉 il Servizio Compliance e Antiriciclaggio verifica l'esistenza e l'idoneità, nel continuo, delle procedure e dei sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;

¹⁰ Cfr. Normativa interna che disciplina la gestione dei conflitti di interesse

¹¹ Cfr. Normativa interna che disciplina il Risk Appetite Framework

¹² Cfr. Normativa interna che disciplina il Risk Appetite Framework

- 👉 il Servizio Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della Banca e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca e del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse; se del caso suggerisce revisioni delle presenti politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- 👉 l'Amministratore Indipendente della Capogruppo, per l'approvazione delle presenti politiche, svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione del rischio verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali;
- 👉 il Collegio Sindacale esprime un parere sulle politiche interne di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati, sul piano di rientro in caso di superamento dei limiti prudenziali e, ove previsto dalla normativa di riferimento, è coinvolto nella fase di delibera di operazioni di maggiore rilevanza nonché ha la responsabilità generale di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni.

E. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

In attuazione delle disposizioni emanate da Banca d'Italia, le attività di rischio verso i Soggetti Collegati sono segnalate alla stessa Autorità di Vigilanza con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato e individuale dalla Capogruppo, in quanto unica banca del Gruppo.

In caso di inosservanza dei limiti specifici si applica quanto indicato di seguito per i casi di superamento.

ALLEGATO 1: LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI

Secondo quanto disposto da Banca d'Italia, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro ben precisi limiti, riferiti ai fondi propri consolidati come di seguito indicati:

- ☛ Verso una Parte Correlata non Finanziaria e relativi Soggetti Connessi:
 - a) 5% nel caso di una Parte Correlata che sia un Esponente Aziendale o un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
 - b) 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante diverso da quelli del punto a) o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - c) 15% negli altri casi.

- ☛ Verso un'altra Parte Correlata e relativi Soggetti Connessi:
 - a) 5% nel caso di una Parte Correlata che sia Esponente Aziendale;
 - b) 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
 - c) 10% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante diverso da quelli del punto b) o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - d) 20% negli altri casi.

Nel rispetto dei limiti consolidati, una banca appartenente al Gruppo può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati, indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata, entro il limite del 20% dei fondi propri individuali (limite di concentrazione dei rischi).

Le attività di rischio devono essere ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni. Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri. Non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all'articolo 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) CRR, come previsto dalle Disposizioni di Vigilanza¹³.

Nel caso in cui tra la Banca o il Gruppo Bancario e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti che comportino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono escluse dal calcolo dei limiti sopra descritti le attività di rischio connesse alle operazioni poste in essere tra le Società appartenenti al Gruppo Bancario nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la Capogruppo o una Società del Gruppo Bancario hanno un investimento significativo, se la Capogruppo (o il Gruppo Bancario) è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la banca (o il gruppo bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca o della Capogruppo, uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine, il Servizio Risk Management della Capogruppo predispone, con il supporto delle strutture competenti, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro. Il piano di rientro deve essere

¹³ Cfr. Circ. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11, Sez. II, Par. 2.

approvato dall'Organo con funzione di Supervisione Strategica della Banca su proposta dell'Organo con funzione di Gestione, sentito l'Organo con funzione di Controllo della stessa, ed è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una Società del Gruppo Bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Il Servizio Risk Management della Capogruppo valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interessi), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, a integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.